

NEWS LETTER

Valutazione dei rischi: RISCHIO RADON

In ottemperanza al D.Lgs 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti," **il Datore di Lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio radon per i seguenti luoghi di lavoro:**

- luoghi di lavoro sotterranei
- nei luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra e ricompresi in un apposito piano che deve essere predisposto da ciascuna Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Detto piano, che ricomprende le aree in cui viene stimato che la concentrazione media annua dell'attività del radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, deve essere predisposto entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon, il quale deve essere a sua volta adottato entro il 27 agosto 2021;
- nei luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d'azione del radon;
- negli stabilimenti termali.

La valutazione deve tener conto delle caratteristiche degli ambienti di lavoro e del tempo di permanenza medio di eventuali lavoratori.

Individuati i luoghi, l'attività di analisi parte dalla preparazione di un programma di campionamento che permetta di misurare i livelli di concentrazione di radon.

Tale obbligo entra in vigore entro 24 mesi dalla pubblicazione del Decreto citato

Valutazione dei rischi: RISCHIO INCENDIO

In data 29/10/2021 è stato pubblicato in Gazzetta il decreto 3 settembre 2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il decreto, che entra in vigore il 29/10/2022 stabilisce **criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.**

A partire dal 29/10/2022 è abrogato il decreto 10 marzo 1998.